

# Entrate: i pannelli fotovoltaici possono beneficiare della detrazione fiscale del 50%



MARTEDÌ 15 GENNAIO 2013 18:38

Le detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie sono applicabili anche al fotovoltaico in alternativa al 5° Conto Energia



Gli impianti fotovoltaici possono beneficiare delle detrazioni fiscali (Irpef) del 36/50% relative alle ristrutturazioni edilizie, in alternativa alle tariffe incentivanti del 5° Conto Energia.

Lo ha chiarito l'ufficio centrale dell'Agenzia delle Entrate con un parere ([leggi qui](#)) rilasciato in risposta al quesito posto da un tecnico.

Una possibilità che riveste notevole importanza anche tenendo conto del fatto che **la fine del Conto Energia è ormai imminente**: il contatore del Gse indica infatti che la soglia dei 6,7 miliardi di euro di costo cumulato annuo degli incentivi è ormai prossima ad essere toccata.

**Fino al 30 giugno 2013 detrazione al 50%**

Nel parere l'ufficio centrale delle Entrate ricorda che limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 - data di entrata in vigore del decreto Crescita (decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013 la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie aumenta al 50%, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 1° luglio 2013 la detrazione torna al 36% (limite massimo di spesa 48.000 euro) e diventa permanente sostituendo la detrazione fiscale del 55% per le riqualificazioni energetiche degli edifici, qualora quest'ultima agevolazione non venga ulteriormente prorogata.

**L'installazione degli impianti fotovoltaici può dunque rientrare nella detrazione Irpef del 36% o 50% sulle ristrutturazioni.** Questa agevolazione, ricorda l'Agenzia delle Entrate, spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Inoltre, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

**La detrazione del 36% non è cumulabile con il Conto Energia**

Nel caso in cui i pannelli fotovoltaici beneficino della detrazione 36/50%, non possono usufruire anche degli incentivi del Conto Energia: le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie non sono infatti cumulabili con il Conto Energia.

**Niente bonus 55% per i pannelli fotovoltaici**

Inoltre, come noto, l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non può beneficiare della detrazione del 55% (relativa alla riqualificazione energetica degli edifici) che incentiva invece i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda.

**Se vuoi rimanere aggiornato su "Impianti fotovoltaici e detrazione fiscale del 50%" iscriviti alla nostra NEWSLETTER**

Share

0

Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.

**Articoli correlati:**

10/01/2013 - Fotovoltaico a terra, in Veneto individuati i siti non idonei

09/01/2013 - Modulo fotovoltaico trasparente Made in Spain

27/12/2012 - 4° e 5° Conto Energia: disciplinare tecnico del GSE per il riciclo dei moduli a fine vita